

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P867/4122/1 sott. 3

Roma, 22 agosto 2007

OGGETTO: Dimensioni del vano scala nelle strutture alberghiere esistenti (p.to 7.6 del D.M. 9 aprile 1994) -
Quesito. -

Con riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. di Bergamo, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione nella nota che si riscontra.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito formulato dal Comando VV.F. di Bergamo volto a chiarire le modalità di dimensionamento delle vie di uscita nel caso di una struttura alberghiera esistente dotata di unica scala, secondo quanto previsto dai punti 20.3 e 7.6 del D.M. 9/04/1994.

A parere di questo ufficio il quesito assume carattere di generalità e riguarda il corretto significato di quanto prescritto al punto 7.6 della norma citata nel caso in cui le strutture ricettive occupino più di due piani fuori terra, ovvero se la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto sia riferibile solo alle uscite che immettono all'aperto o anche alle scale.

Poiché le scale sono parte integrante del sistema delle vie di uscita si ritiene che quanto previsto al punto 7.6 della norma in oggetto - ed in tutte le altre norme in cui tale principio è richiamato - sia riferibile alla larghezza dei vani scala.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

Nell'ambito del sopralluogo per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, questo Comando si è trovato a dover esprimere parere contrario al rilascio per l'esercizio alberghiero in oggetto in quanto, tra le varie prescrizioni, il funzionario addetto segnalava che la scala non era adeguatamente dimensionata rispetto all'affollamento della struttura: non si è considerato l'affollamento relativo alla somma dei due piani consecutivi più affollati (p.to 7.6 del D.M. 9 aprile 1994), ma quello relativo al singolo piano più affollato.

Il titolare dell'attività, contestando i rilievi fatti dal funzionario, in base a quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 15 del 11 febbraio 2005, presentava al Comando una nota contenente le osservazioni sotto riportate.

Primariamente, si precisa che si tratta di struttura alberghiera esistente alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, costituita da 3 piani fuori terra (rialzato, primo e secondo) in edificio indipendente, dotata di una sola scala protetta ad uso esclusivo larga 1,1 m e di n. 2 uscite di sicurezza al piano terra (una da 1,2 m e l'altra da 0,9 m di larghezza).

I posti letto del primo piano sono 35, quelli del secondo 22 per un totale di 57 posti letto. I piani primo e secondo risultano essere anche i due piani consecutivi più affollati.

Nella nota di contestazione, il titolare dell'attività sostiene che il p.to 7.6 comma 2 del D.M. 9 aprile 1994 ("Larghezza totale delle uscite") è applicabile solo alla "larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto" (quindi solo alle porte) e non alle scale, ai corridoi e passaggi interni in genere.

Questo comporterebbe che solo le porte di uscita che conducono all'esterno dovrebbero essere dimensionate tenendo conto della somma dell'affollamento di due piani consecutivamente più affollati: di conseguenza, sarebbero esclusi dall'applicazione del p.to 7.6 comma 2 le scale interne e gli altri elementi costituenti il "*sistema di vie di uscita*" (così come elencati al p.to 7.3 del D.M. 9/04/1994 e al p.to 3.11 del D.M. 30/11/1983).

In particolare, rileggendo il p.to 7.6 comma 2 alla luce di quanto sopra, sembrerebbe che la scala possa essere dimensionata considerando soltanto l'affollamento del singolo piano più affollato, in base al p.to 20.2 del D.M. 9 aprile 1994.

Pertanto, si chiedono chiarimenti in merito a:

- quali debbano essere le modalità per il dimensionamento dell'unica scala facente parte del sistema di vie di fuga (p.ti 20.3 e 7.6 del DM 9-4-1994), e cioè, se nel calcolo si debba tener conto della somma dell'affollamento dei due piani consecutivi più affollati, oppure se il p.to 7.6 comma 2 della norma non è applicabile per il calcolo della larghezza della scala.

Appendice (per comodità di lettura si riportano i punti delle varie norme tecniche che vengono menzionate)

D.M. 9 aprile 1994

7.3. Sistemi di vie di uscita.

Gli edifici, o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro.

Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi. (omissis ...)

7.6. Larghezza totale delle uscite.

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili verso l'esterno. (omissis ...)

20.2. Larghezza delle vie di uscita.

È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

20.3. Larghezza totale delle uscite.

La larghezza totale delle uscite deve essere verificata secondo quanto previsto al punto 7.6, con esclusione delle strutture ricettive servite da scale ad uso promiscuo.

D.M. 30-11-1983

3.11. Sistema di vie di uscita.

Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita dalle norme.

3.12. Uscita.

Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro avente altezza non inferiore a 2,00 m.